



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 01/06/2018

OGGETTO: Atto di Appello proposto dai Sigg.ri Giuseppe Natalino Maugeri e Zina Fiorito. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.

L'anno Duemiladiciotto, addì Uno del mese di Giugno ore 13,30 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

				P	A
1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO		A
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE	P	
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sindaco Prof. P. Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Atto di Appello proposto dai Sigg.ri Giuseppe Natalino Maugeri e Zina Fiorito. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale, nominando all'uopo legale dell'Ente l'Avv. F. Logorelli con studio legale in S. Teresa di Riva.
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**.

mcf/uff.segr.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 93 DEL 30.05.2018

Oggetto:	Atto di Appello proposto dai Sigg.ri Giuseppe Natalino Maugeri e Zina Fiorito. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Vista la nota Prot.n. 10522 del 10.05.2018 , con la quale l'Avv. Ferdinando Logorelli ha trasmesso a questo Ente l'atto di appello, notificato allo stesso, promosso dai Sigg.ri Maugeri Giuseppe Natalino e Fiorito Zina, avverso la sentenza n. 678 del 21.03.2018 emessa dal Tribunale Civile di Messina;
(ALL. 1)

Che Ufficio Contenzioso con nota Prot.n. 10967 del 16.05.2018 ha trasmesso copia dell'atto di appello in questione al Responsabile del IV Settore, al Sig. Sindaco ed all'Assessore al Contenzioso al fine di ricevere le opportune valutazioni e/o determinazioni in merito;

Vista la nota Prot.n. 11733 del 23.05.2018 con la quale il Responsabile del IV Settore indica la necessità di resistere in giudizio avverso il suddetto atto;

Ritenuto necessario proporre opposizione al suddetto ricorso, conferendo apposito incarico di rappresentanza legale ad un professionista;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos, che al punto 3) prevede che nell'affidamento della rappresentanza giudiziale si dovrà tener conto anche della "*Conseguenzialità, continuità e complementarietà con altri incarichi avente lo stesso oggetto*";

Visto l'allegato schema di disciplinare **(ALL. 2)** recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 127 del 03.11.2017 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Preso atto che il Comune si trova attualmente in regime di gestione provvisoria;

Che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere, tra le altre, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

Ritenuto, conseguentemente, al fine di evitare un danno patrimoniale all'Ente di dover assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 3.009,29, compreso Iva,Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1) Autorizzare la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nell'atto di appello promosso dai Sigg.ri Maugeri Giuseppe Natalino e Fiorito Zina, di cui meglio in premessa;

2) Nominare, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;

3) Disporre che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

4) **Dare atto** che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, l'Ente si trova in regime di gestione provvisoria ma che si reputa necessario nominare un legale per assistere questo Ente nel suddetto atto di appello in quanto la mancata nomina potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

5) **Prenotare** la spesa complessiva di €. 3.009,29 al Cap. 1245 del bilancio di previsione esercizio 2018, imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

6) **Approvare** il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2018	2000	2018	2000
2019	1009,29	2019	1009,29
TOTALE	3009,29		3009,29

7) **di dare** atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;

8) **di dare atto** che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

9) **di demandare** al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

10) **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;

11) **trasmettere** copia al Responsabile del IV Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

L'Istruttore Amministrativo



Il Proponente



All. 1

STUDIO LEGALE
Avv. SALVATORE ANTONINO MILAZZO
Via Lombardia, n. 5 - 95047 PATERNO
TEL. / FAX 095 - 854013
e - mail: svv.salvatore.milazzo@gmail.com
PEC: salvatore.milazzo@pec.ordineavvocaticatania.it

GIARDINI NUXOS
10 MAR. 2018
Prot. n. 10522

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

ATTO DI APPELLO

P E R : I coniugi Giuseppe Natalino MAUGERI, nato a Paternò il 25.12.1964, cod. fisc. MGR GPP 64T25 G37IU, e Zina FIORITO, nata a Catania il 14.04.1968, cod. fisc. FRT ZNI 65D54 C351W, ambedue ivi residenti in Via Giuseppe Alfano, n. 37, quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore Angelo Emanuele MAUGERI, nato a Paternò il 05.01.1994 ed ivi residente in Via Giuseppe Alfano, n. 37, cod. fisc. MGR NLM 94A05 G37IQ, con l'avv. Salvatore Antonino MILAZZO giusta procura in calce al presente atto, cod. fisc. MLZ SVT 58L15 G37IC, il quale a norma dell'art. 176 c.p.c., dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente gravame al n. di fax 095/854013, ovvero all'indirizzo di posta elettronica salvatore.milazzo@pec.ordineavvocaticatania.it;

CONTRO: il Comune di Giardini Nuxos, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Giardini Naxos, Palazzo di Città, Piazza Abate Cacciola, n. 1, cod. fisc. 00343940839, con l'avv. Ferdinando LOGORELLI;

AVVERSO

la sentenza n. 678 emessa dal Giudice Unico del Tribunale Civile di Messina, I Sezione Civile, Dr. Mauro MIRENNA, in data 21.03.2018 (n. 90000222/2009 R.G.), notificata in data 05.04.2018.

* * * * *

Con atto di citazione ritualmente notificato al Comune di Giardini Naxos gli odierni appellanti, nella qualità, chiedevano la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di €. 8.324,08 a titolo di risarcimento del danno occorso al di loro figlio Angelo Emanuele MAUGERI ed all'uopo premettevano:

- che in data 25.07.2007, alle ore 20:30 circa, in Giardini Naxos, Via Zumbo, direzione Via Nazionale, il piccolo Angelo Emanuele MAUGERI, era alla guida della sua bicicletta nei pressi di un sottopassaggio su detta Via Zumbo, quando cadeva rovinosamente a terra a causa di una grata posta su tutta la larghezza della carreggiata;
- che tale grata era sconnessa, sottolivellata e non segnalata, e costituiva una vera e propria insidia - trabocchetto;
- che l'insidia, nel caso di specie, non era visibile in quanto, oltre alle condizioni di luce, il piccolo Angelo Emanuele era preceduto dai genitori, dal fratellino Riccardo e dalla nonna materna, sig.ra Rosa FIORITO, che, inevitabilmente, ne coprivano la visuale;
- che il tratto di strada in questione si trovava in una zona balneare molto frequentata nel periodo estivo, con possibilità oggettiva del Comune di esercitare agevolmente il controllo sulle condizioni della stessa ;
- che a seguito dell'incidente il piccolo Angelo Emanuele, a mezzo del 118, veniva trasportato presso l'Ospedale di Taormina dove gli veniva diagnosticato *"... trauma I dito piede sn con avulsione ungueale e distacco parcellare della falange ungueale"*.

Nel corso del giudizio instaurato davanti al Tribunale Civile di Messina, Sezione Distaccata di Taormina, prima e dopo l'abolizione delle Sezioni Staccate, davanti al Tribunale di Messina, si costituiva il Comune di Giardini Naxos chiedendo il rigetto della domanda attorea per insussistenza dei presupposti di legge, con vittoria di spese e compensi di giudizio.

In corso di causa venivano escussi i testi, nella persona della sig.ra Rosa FIORITO, ed espletata una C.T.U e, di poi, la causa veniva posta in decisione.

Con la sentenza oggi impugnata il Giudice adito rigettava la domanda condannando i coniugi MAUGERI - FIORITO alle spese di giudizio.

Detta sentenza è errata in ogni sua parte e, pertanto, la si impugna per i seguenti motivi.

In buona sostanza, il giudice di *prime cure*, pur riconoscendo l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 2051 cod. civ., ha ritenuto ravvisabile, quale caso fortuito, la condotta degli odierni appellanti perchè avrebbero potuto evitare l'evento dannoso adottando "*l'opportuna diligenza e prudenza*" visto che gli stessi accompagnavano e precedevano l'allora minore Angelo Emanuele MAUGERI.

Orbene, la sentenza impugnata, sul punto, appare errata e contraddittoria laddove, da una parte viene espressamente riconosciuto " ... *un obbligo di custodia in capo al Comune di Giardini Naxos ...*", e quindi la piena applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. (anche per la ripartizione dell'onere

della prova) mentre, dall'altra, ritiene che sia rimasta sfornita di prova la circostanza che la grata in questione fosse stata danneggiata da un mezzo comunale.

Ed infatti, una volta comprovato lo stato dei luoghi (vedasi foto in atti, rapporto dei Carabinieri e prova per testi) e l'evidente nesso di causalità tra la grata danneggiata e l'evento dannoso stesso, sarebbe stato onere del Comune oggi appellato, quale custode, dimostrare che la situazione di "insidia" fosse dovuta ad una causa non tempestivamente eliminabile o, comunque, adeguatamente segnalabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.

Nel caso di specie nessuna dimostrazione è stata data da parte del Comune di Giardini Naxos, al quale incombeva l'onere della prova in applicazione - lo si ripete - dell'art. 2051 cod. civ., di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il sinistro e di avere mantenuto una condotta caratterizzata da assenza di colpa, non avendolo stesso mai contestato la condizione di oggettiva pericolosità del sottopassaggio, peraltro molto frequentato, a causa delle anomalie che la grata presentava tale da rendere potenzialmente lesiva la sua utilizzazione. Altrettanto pacificamente incontestata è pure l'assenza di qualsiasi segnalazione e/o adozione di altre adeguate cautele (ad esempio il transennamento del tratto dei luoghi).

Quanto alla condotta degli odierni appellanti, il Tribunale di Messina sostiene che "*... le condizioni in cui si è svolto il sinistro erano tali da poter essere facilmente evitato con l'opportuna diligenza e prudenza da parte degli istanti che accompagnavano e precedevano l'allora minore*

Maugeri Angelo Emanuele".

In realtà l'assunto del Giudice di primo grado non ha tenuto conto della sostanziale contestualità del passaggio dei parenti del minore con il transito della bici.

Ed infatti, il piccolo Angelo si trovava immediatamente dietro i detti pedoni che, di fatto, non ebbero neanche il tempo di rendersi conto di tale insidia e di impedire, così, al piccolo l'attraversamento. Né l'argomentazione secondo cui il sottopasso fosse adibito al transito pedonale coglie nel segno in quanto trattavasi di un bambino con una bici la cui alternativa era quello di imporgli di attraversare la ben più pericolosa strada statale.

Analogamente, poi, ha errato il Giudice di prime cure a condannare gli appellanti alle spese processuali che, invece, dovevano e dovranno essere poste a carico del Comune appellato.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 342 del vigente codice di rito, si chiede la riforma dell'impugnata sentenza mediante la sostituzione della parte dispositiva con le seguenti statuizioni:

Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, questione o eccezione disattesa, così provvede:

1) - In accoglimento del proposto appello, revoca la sentenza impugnata e, per l'affetto, condanna il Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore degli odierni appellanti, della complessiva somma di €.

2) - Condanna, altresì, lo stesso Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco pro tempore, alle spese di ambo i gradi del giudizio che vengono liquidate in complessive €., oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ed oltre ancora le spese di C.T.U. che pone definitivamente a carico del Comune appellato.

In coerenza, i coniugi Giuseppe Natalino MAUGERI e Zina Fiorito, nella qualità, come sopra rappresentati e difesi,

C I T A N O

il Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco pro tempore , con sede in Giardini Naxos, Palazzo di Città, Piazza Abate Cacciola, n. 1, cod. fisc. 00343940839, c/o il suo procuratore e difensore domiciliatario, avv. Fernando LOGORELLI, con studio in Santa Teresa di Riva (ME), Via Regina Margherita, n. 311;

a comparire davanti alla Corte d'Appello di Messina per l'udienza collegiale del 01 ottobre 2018, ore di rito, con invito a costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 166 c.p.c. ed almeno venti giorni prima dell'udienza come sopra fissata, con espresso avvertimento che, in mancanza, incorrerà nelle preclusioni e decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e la causa sarà trattata anche in sua contumacia, per ivi sentire, accogliere i motivi sopra esposti con il presente atto e, per l'effetto, statuire sulle conclusioni formulate nell'atto di citazione del 09.04.2008, che qui hanno da intendersi come materialmente riportate e trascritte, ciò previa revoca della sentenza oggetto del presente gravame.

Con vittoria di spese e compensi di ambo i gradi di giudizio ponendo le spese di C.T.U. in via definitiva a carico del Comune appellato.

Si produce: sentenza impugnata n. 678/2018 del Tribunale Civile di Messina; fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado con allegati documenti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 L. 23.12.1999, n. 488, si dichiara che il valore della controversia è di €. 8.324,08.


Paternò, 07 maggio 2018

Avv. Salvatore Antonino MILAZZO

PROCURA

Ci rappresenti e difenda in ogni stato, grado e fase del procedimento di cui al presente atto e segnatamente nell'eventuale successiva fase esecutiva dipendente dallo stesso, l'avv. Salvatore Antonino MILAZZO nel cui studio in Paternò, Via Lombardia, n. 5, eleggiamo domicilio, al quale conferiamo ogni più ampio mandato, ivi compreso quello di farsi sostituire in udienza, transigere e rinunciare agli atti del giudizio.

Dichiariamo, inoltre, di essere stati informati in ordine alla normativa inerente il trattamento dei dati personali sensibili ed esprimiamo, con la sottoscrizione della presente procura *ad litem*, il nostro consenso al trattamento degli stessi.



Vere ed autentiche le superiori firme

Avv. Salvatore Antonino MILAZZO



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994 n. 53

Io sottoscritto Avv. Salvatore Antonino MILAZZO, codice fiscale MLZ SVT 58L15 G371C, con studio in Paternò, via Lombardia, n. 5, P. Iva 02507920870, iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Catania, ai sensi della L. 53/94 e successive modifiche, autorizzato alle notifiche ex L. 21 gennaio 1994 n. 53 e succ. mod. giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 23.02.2016, nella mia qualità di difensore e rappresentante in giudizio nonché domiciliatario dei coniugi *Giuseppe Natalino MAUGERI, nato a Paternò il 25.12.1964, cod. fisc. MGR GPP 64T25 G371U, e Zina FIORITO, nata a Catania il 14.04.1968, cod. fisc. FRT ZNI 65D54 C351W, ambedue ivi residenti in Via Giuseppe Alfano, n. 37, quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore Angelo Emanuele MAUGERI, nato a Paternò il 05.01.1994 ed ivi residente in Via Giuseppe Alfano, n. 37, cod. fisc. MGR NLM 94A05 G371Q*, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, per l'impugnazione della sentenza n. 678/2018, pubblicata il 21.03.2018 dal Giudice del Tribunale di Messina Dr. Mauro MIRENNA, a definizione del procedimento n. 90000222/2009 R.G.,

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, copia informatica da me firmata digitalmente, dell'atto di citazione in appello avverso la detta sentenza n. 678/2018, come sopra individuata a:

- *Avv. Ferdinando LOGORELLI*, quale procuratore e difensore domiciliatario del Comune di Giardini Naxos, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Giardini Naxos, Palazzo di Città, Piazza Abate Cacciola, n. 1, cod. fisc. 00343940839, *con studio in Santa Teresa di Riva (ME), Via Regina Margherita, n. 311*, all'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto procuratore avvferdinandologorelli@pec.it indicato in atti

ATTESTO

la conformità all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82, e successive modifiche, dell'atto di appello nonché della procura alle liti a me rilasciata, da *Giuseppe Natalino MAUGERI, nato a Paternò il 25.12.1964, cod. fisc. MGR GPP 64T25 G371U, e Zina FIORITO, nata a Catania il 14.04.1968, cod. fisc. FRT ZNI 65D54 C351W*, originariamente su foglio separato, dal quale ho estratto copia informatica per immagine sottoscritta digitalmente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del D.M. 44/2011 così come modificato dal D.M. 48/2013.

Attesto

infine, che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

- 1) atto di citazione in appello (sottoscritto digitalmente)
- 2) procura alle liti (sottoscritta digitalmente)

Paternò, 07 maggio 2018

Avv. Salvatore Antonino MILAZZO



M. L.

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Città Metropolitana di Messina

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2018

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciotto, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in, in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista");

C.F. in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione all'Atto di Appello proposto dai Sigg.ri **Maugeri Giuseppe Natalino e Fiorito Zina;**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente **nel Atto di Appello proposto dai Sigg.ri Maugeri Giuseppe Natalino e Fiorito Zina,** per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. (C.F.) assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di €. **3.009,26** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per

l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in, via..... ;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura. La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti

competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 2.000,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 93 DEL 30.05.2018

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos, 29.05.2018



IL SEGRETARIO GENERALE


Dott.ssa Roberta Brenti

Roberta Brenti

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di € 3.009,29 sull'intervento Cap. 1245 del bilancio comunale.

Giardini Naxos, 30.05.2018



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Dott. Mario Cavallaro


Mario Cavallaro

M.P. 40

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente

Pancrazio Lo Turco




L'Assessore Anziano

Dott. C. Villari



Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Freni



La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ è diventata esecutiva il giorno _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

L'Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
